

**DISCIPLINA DEI COMPENSI PER LE NOMINE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
(aggiornato al 1° ottobre 2018)**

Ente	Organo	Riferimento normativo	Previsione normativa	Durata	Iter	Compensi
AUTORITA' PER LE MINORANZE LINGUISTICHE	Componente	Art. 10, comma 2, L.P. 19/06/2008, n. 6	tre componenti nominati dal Consiglio provinciale	Sette anni	NC	<p><u>Articolo 10, comma 6, della legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6</u> Al presidente spetta un'indennità di carica annua lorda determinata dall'Ufficio di presidenza del Consiglio in misura non superiore al 40 per cento dell'indennità attribuibile al presidente dell'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, fissata per un massimo di 70.000 euro, ai sensi dell'articolo 58, comma 6, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della provincia 1997); agli altri due componenti spetta un'indennità di carica lorda determinata dall'Ufficio di presidenza in misura non superiore al 50 per cento dell'indennità attribuita al presidente dell'autorità. Ai componenti dell'autorità spetta inoltre il rimborso delle spese di viaggio sostenute per l'espletamento del loro incarico, in misura pari a quello dei consiglieri provinciali. <u>Deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 11 del 18 febbraio 2014</u> L'indennità di carica spettante al presidente è stabilita nell'importo di euro 28.000 euro annui lordi; l'indennità di carica spettante ai due componenti è stabilita nell'importo di euro 14.000 euro annui lordi.</p>
COMITATO PROVINCIALE PER LE COMUNICAZIONI	Componente	Art. 3, L.P. 16/12/2005, n. 19	quattro componenti nominati dal Consiglio provinciale (NOTA: con la XVI legislatura entrano in vigore le modificazioni apportate dalla LP n. 10 del 2014. Il comitato sarà composto da due componenti di cui uno designato dalle minoranze consiliari)	Legislatura	NC	<p><u>Articolo 10, commi 1, 2 e 4, della legge provinciale 16 dicembre 2005, n. 19</u> Al presidente del comitato è attribuita un'indennità lorda mensile di funzione pari al 50 per cento dell'indennità mensile, con esclusione della diaria, dei consiglieri provinciali. Presidente: 4.900 euro al mese lordi. Ai componenti del comitato è attribuita un'indennità lorda mensile di funzione pari al 15 per cento dell'indennità mensile, con esclusione della diaria, dei consiglieri provinciali. Componenti: 1.470 euro al mese lordi. Ai componenti del comitato che, su autorizzazione del comitato, si devono recare in località diverse da quella di residenza è corrisposto il trattamento economico di missione previsto per i consiglieri provinciali. Nessun indennità di trasferta e nessun rimborso spese è dovuto per la partecipazione alle sedute del comitato e per lo svolgimento delle funzioni di carica. NOTA: con la XVI legislatura entrano in vigore le modificazioni apportate all'articolo 10 dalla legge provinciale 23 ottobre 2014, n. 10</p>
	Presidente	Art. 3, L.P. 16/12/2005, n. 19	il presidente è nominato dal Consiglio provinciale su proposta congiunta del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale	Legislatura	NC	<p>Al presidente del comitato spetta un'indennità di funzione mensile lorda, stabilita dall'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale, in misura non superiore al 40 per cento dell'indennità consiliare mensile lorda percepita dai consiglieri provinciali. Presidente: 3.920 euro al mese lordi. Ai componenti del comitato spetta un'indennità di funzione mensile lorda, stabilita dall'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale, in misura non superiore al 10 per cento dell'indennità consiliare mensile lorda percepita dai consiglieri provinciali. Componenti: 980 euro al mese lordi. Ai componenti del comitato che, su autorizzazione del presidente del comitato, si devono recare in località diverse da quella di residenza spetta il rimborso per le spese di viaggio previsto per i consiglieri provinciali nel caso di missioni istituzionali. Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alle sedute del comitato e per lo svolgimento delle funzioni esercitate nel capoluogo provinciale, sede del comitato.</p>
COMMISSIONE INTERREGIONALE DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE DELLA PAB, DEL TIROLO E DELLA PAT	Componente effettivo	Art. 1, Regolamento per la Commissione interregionale delle assemblee legislative del 19/05/1998	sei consiglieri provinciali, componenti effettivi, nominati dal Consiglio provinciale	Legislatura	NC	<p><u>Regolamento approvato nella seduta congiunta del 19 maggio 1988</u> Non è previsto alcun compenso ma solamente il rimborso delle spese sostenute</p>
	Componente supplente	Art. 1, Regolamento per la Commissione interregionale delle assemblee legislative del 19/05/1998	sei consiglieri provinciali, componenti supplenti, nominati dal Consiglio provinciale	Legislatura	NC	
COMMISSIONE PARITETICA PER LE NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE	Componente	Art. 107, Statuto speciale di autonomia	due membri in rappresentanza del Consiglio provinciale di Trento	Legislatura	NC	<p><u>Deliberazione del Consiglio provinciale n. 7 dell'11 marzo 2014</u> Ai rappresentanti del Consiglio provinciale nella commissione paritetica è corrisposto un compenso lordo annuo di 9.400 euro, liquidabile semestralmente in via posticipata a partire dalla data in cui hanno partecipato per la prima volta a una seduta. Il compenso è corrisposto unicamente nel caso di partecipazione ad almeno tre sedute o incontri preparatori formalmente convocati in un anno; l'anno decorre dalla data di partecipazione alla prima seduta o incontro. Il compenso non è corrisposto se i rappresentanti del Consiglio percepiscono un'indennità da parlamentare o consigliere provinciale o beneficiano del corrispondente vitalizio. E' riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione alle sedute e agli incontri preparatori formalmente convocati nella misura e con le modalità previste per i consiglieri provinciali.</p>

DISCIPLINA DEI COMPENSI PER LE NOMINE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
(aggiornato al 1° ottobre 2018)

Ente	Organo	Riferimento normativo	Previsione normativa	Durata	Iter	Compensi
COMMISSIONE PROVINCIALE PER LE PARI OPPORTUNITA' TRA DONNA E UOMO	Componente	Art. 14, comma 1, lettera e), L.P. 18/06/2012, n. 13	due esperte/i individuate/i dal Consiglio provinciale	Legislatura	NC	<u>Articolo 14, comma 6, della legge provinciale 18 giugno 2012, n. 13</u> Alle/Agli esperte/i previste/i dall'articolo 14, comma 1, lettera e), spetta, in relazione all'attività svolta, un compenso determinato nell'atto di nomina entro il limite massimo previsto per gli esperti individuati dall'articolo 50, comma 1, lettera b), della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Compenso mensile non superiore a 3.000 euro; tale importo può essere superato in proporzione agli aumenti del costo della vita). <u>Determina del Presidente del Consiglio provinciale prot. n. 5952 dell'11 aprile 2014</u> Alle/Ai due esperte/i previste/i dall'articolo 14, comma 1, lettera e), è corrisposto un compenso mensile lordo di 300 euro, solo per i mesi in cui effettivamente prestano la loro attività in modo collegiale o individuale; qualora l'esperta/o rivesta la carica di presidente della commissione il compenso mensile lordo è determinato in 675 euro. E' riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio nei limiti e con le modalità previste per i dipendenti della Provincia dell'area non dirigenziale.
DIFENSORE CIVICO	Difensore civico	Art. 6, primo comma, L.P. 20/12/1982, n. 28	il difensore civico è nominato dal Consiglio provinciale	Legislatura	NC	<u>Articolo 10, commi 1 e 3, della legge provinciale 20 dicembre 1982, n. 28</u> Al difensore civico spetta un trattamento economico pari ai due terzi dell'indennità lorda percepita dai consiglieri provinciali (pari a 6.533,33 euro al mese lordi). Spettano inoltre i rimborsi per le spese di viaggio sostenute per l'espletamento dell'incarico in misura analoga a quella prevista per i consiglieri provinciali.
FONDAZIONE DON LORENZO GUETTI - CENTRO STUDI SULLA COOPERAZIONE	Collegio dei revisori dei conti	Art. 35 quinquies, L.P. 16/06/2006, n. 3 - Art. 17, statuto	un componente nominato dal Consiglio provinciale, su indicazione delle minoranze	Cinque esercizi	NC/AM	<u>Articolo 17 dello statuto della fondazione</u> I componenti del collegio dei revisori dei conti svolgono a titolo gratuito il loro mandato.
FORUM TRENTO PER LA PACE E I DIRITTI UMANI	Componente assemblea	Art. 3, comma 1, lettera c), L.P. 10/06/1991, n. 11	due consiglieri provinciali appartenenti alle minoranze, designati dal Consiglio provinciale	Legislatura	NC/AM	<u>Articolo 10, comma 3, della legge provinciale 10 giugno 1991, n. 11</u> Per la partecipazione alle sedute dell'assemblea del forum non vengono corrisposti emolumenti o gettoni di presenza; viene peraltro corrisposto il rimborso delle spese di viaggio nella misura applicata al personale provinciale.
			un consigliere provinciale designato dal Consiglio provinciale	Legislatura	NC	
GARANTE DEI DIRITTI DEI DETENUTI	Garante	Art. 9 bis, L.P. 20/12/1982, n. 28	il garante dei diritti dei detenuti è nominato dal Consiglio provinciale	Legislatura	NC	<u>Articolo 10, commi 2 e 3, della legge provinciale 20 dicembre 1982, n. 28</u> Al garante dei diritti dei detenuti spetta un trattamento economico pari a un terzo dell'indennità lorda percepita dai consiglieri provinciali (pari a 3.266,66 euro mensili lordi). Al garante dei diritti dei detenuti spetta inoltre il rimborso per le spese di viaggio sostenute per l'espletamento dell'incarico in misura analoga a quella per i consiglieri provinciali.
GARANTE DEI DIRITTI DEI MINORI	Garante	Art. 9 bis, L.P. 20/12/1982, n. 28	il garante dei diritti dei minori è nominato dal Consiglio provinciale	Legislatura	NC	<u>Articolo 10, commi 2 e 3, della legge provinciale 20 dicembre 1982, n. 28</u> Al garante dei diritti dei minori spetta un trattamento economico pari a un terzo dell'indennità lorda percepita dai consiglieri provinciali (pari a 3.266,66 euro mensili lordi). Al garante dei diritti dei minori spetta inoltre il rimborso per le spese di viaggio sostenute per l'espletamento dell'incarico in misura analoga a quella per i consiglieri provinciali.
GRUPPO EUROPEO DI COOPERAZIONE TERRITORIALE (GECT)	Componente assemblea - effettivo	Art. 39 septies, comma 01, LP 16/06/2006, n. 3 - Art. 16, statuto	un componente effettivo nominato dal Presidente del Consiglio provinciale	Legislatura	NC	<u>Atto costitutivo del GECT (statuto e convenzione) sottoscritto il 14 giugno 2011 a Castel Thun (Trento)</u> Non è previsto alcun compenso ma solamente il rimborso delle spese sostenute.
	Componente assemblea - supplente	Art. 39 septies, comma 01, LP 16/06/2006, n. 3 - Art. 16, statuto	un componente supplente del Presidente del Consiglio nominato dal medesimo	Legislatura	NC	
			un componente supplente nominato dal Presidente del Consiglio provinciale	Legislatura	NC	

Legenda colonna Iter

NC: nomina del Consiglio o del Presidente del Consiglio

NC/AM: nomina del Consiglio o del Presidente del Consiglio, su indicazione delle minoranze